TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA ED IL BRASILE, FIRMATO A RIO DE JANEIRO IL 28 NOVEMBRE 1931

# Art. 17

Il presente Trattato sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati nel piu' breve tempo possibile in Roma. Esso andra' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel quale sara' avvenuto lo scambio delle ratifiche. Ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento; in tal caso i suoi effetti cesseranno sei mesi dopo il giorno della denuncia In fede di che i Plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Trattato e vi hanno apposto il proprio sigillo. Fatto a Rio de Janeiro, addi' ventotto del mese di novembre dell'anno millenovecento trentuno.

(L. S.) V. Cerruti (L. S.) Afranio De Mello Franco Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re;

p. Il Ministro per gli affari esteri: Fani.

Versione in vigore dal 10 luglio 1932, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Trattato di estradizione fra l'Italia ed il Brasile, firmato a Rio de Janeiro il 28 novembre 1931 |
| Estremi | Legge 3 giugno 1932, n. 682 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1932 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-fra-l-italia-ed-il-brasile-firmato-a-rio-de/art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it